Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Mercoledì, 18 aprile 1973** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre, n. **1143.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria e, firmato d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 79. — VALENTINI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Modifica di statuto

TITOLO IX

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 101. — La facoltà di ingegneria conferisce le lauree in:
Ingegneria chimica;
Ingegneria civile (sezioni edile, idraulica e trasporti);
Ingegneria elettronica;
Ingegneria meccanica.

Il corso di laurea in ingegneria è di cinque anni, i primi due dei quali costituiscono il biennio propedeutico. I titoli di ammissione al biennio propedeutico sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali del biennio:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II.

Il corso di geometria II di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, è sostituito con:

9) Chimica organica per il corso di laurea in ingegneria chimica;
9) Calcolo tensoriale e delle matrici con applicazioni geometriche (obbligatorio su piano della facoltà) per il corso di laurea in ingegneria civile;
9) Fisica tecnica (obbligatorio su piano nazionale) per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
9) Chimica applicata (obbligatorio su piano nazionale) per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

Oltre agli insegnamenti predetti vengono impartiti al biennio i seguenti insegnamenti aggiuntivi:

10) Tecnologia dei materiali e chimica applicata (obbligatorio su piano nazionale) per il corso di laurea in ingegneria civile;
11) Disegno II (obbligatorio su piano della facoltà) per il corso di laurea in ingegneria civile;
10) Calcolo automatico e programmazione con applicazioni numeriche (obbligatorio su piano della facoltà) per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

Art. 102. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due dei quattro esami: analisi matematica I, geometria, fisica I, chimica. Per essere ammessi al terzo anno di corso gli studenti dovranno avere superato tutti gli esami di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9). Tuttavia lo studente che sia in debito di un solo esame di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenerne qualsiasi altro del triennio di applicazione.

Art. 103. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria chimica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Chimica fisica;
6) Chimica applicata;
7) Macchine;
8) Princìpi di ingegneria chimica;
9) Chimica industriale;
10) Impianti chimici.

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:
1) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
2) Chimica industriale II;
3) Complementi di ingegneria chimica;
4) Applicazioni di matematiche superiori;
5) Tecniche di controllo degli impianti chimici;
6) Costruzioni di macchine.

C) Un gruppo di quattro materie a scelta dello studente, sarà indicato anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'articolo 107.

Art. 104. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria civile sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Tecnica delle costruzioni;
7) Architettura tecnica;
8) Topografia;

Tecnologie dei materiali e chimica applicata (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo).

Per la sezione edile:
9) Architettura e composizione architettonica.

Per la sezione idraulica:
9) Costruzioni idrauliche.

Per la *sezione trasporti*:
9) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:
10) Calcolo numerico e programmazione;
11) Materie giuridiche (semestrale);
12) Princìpi di economia ed estimo (semestrale);
13) Complementi di scienza delle costruzioni;

14) Litologia e geologia;

Calcolo tensoriale e delle matrici con applicazioni geometriche (da sostenere al biennio al posto di geometria II);

Disegno II (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo).

Per la sezione edile:

15) Tecnica della progettazione edile.

Per la sezione idraulica:

15) Impianti idraulici.

Per la sezione trasporti:

15) Tecnica ed economia dei trasporti.

C) Un gruppo di quattro materie a scelta dello studente, sara indicato anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'articolo 107.

Art. 105. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria elettronica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) Elettrotecnica;
2) Scienza delle costruzioni;
3) Meccanica delle macchine e macchine;
4) Elettronica applicata;
5) Campi elettromagnetici e circuiti;
6) Comunicazioni elettriche;
7) Misure elettriche;
8) Controlli automatici;
9) Radiotecnica;

Fisica tecnica (da sostenere al biennio al posto di geometria II).

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

10) Calcolo numerico e programmazione;
11) Applicazioni di matematica per l'elettronica;
12) Elettronica generale;
13) Misure elettroniche.

C) Un gruppo di sei materie a scelta dello studente, sarà indicato anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'art. 107.

Art. 106. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria meccanica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni sul piano nazionale:

1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Tecnologia meccanica;
7) Macchine;
8) Costruzioni di macchine;
9) Impianti meccanici;

Chimica applicata (da sostenere al biennio al posto di geometria II).

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

10) Complementi di tecnologia meccanica;
11) Progetti di macchine;
12) Metodi matematici per l'ingegneria;

Calcolo automatico e programmazione con applicazioni numeriche (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo).

C) Un gruppo di cinque materie a scelta dello studente, sarà indicato anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'articolo 107.

Art. 107. — L'elenco delle materie dalle quali la facoltà forma i gruppi dei singoli indirizzi è il seguente:

Analisi e misura delle tensioni;
Calcolatori elettronici;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
Chimica e tecnologia del vetro;
Chimica e tecnologia tessile;
Chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;
Complementi di chimica fisica;
Complementi di macchine;
Consolidamento del suolo e delle rocce;
Controlli e servomeccanismi;
Controlli numerici;
Controllo numerico delle macchine utensili;
Costruzione di macchine utensili;
Costruzioni di materiale ferroviario;
Costruzioni idraulico-sanitarie;
Costruzioni marittime e fluviali;
Costruzioni metalliche;
Dinamica delle strutture ed ingegneria sismica;
Economia ed organizzazione aziendale;
Edilizia sociale;
Elaborazione dei dati biologici;
Elettrochimica;
Elettronica applicata e strumentazione;
Elettronica industriale;
Fisiologia;
Geotecnica e fondazioni;
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche;
Impianti di potenza;
Impianti per telecomunicazioni;
Impianti tecnici civili;
Impianti tessili;
Infrastrutture aeroportuali;
Ingegneria sanitaria ed igiene edilizia;
Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
Legislazione industriale e diritto del lavoro;
Linguaggi di programmazione;
Macchine per l'industria tessile;
Microonde;
Mineralogia applicata;
Organizzazione dei cantieri e collaudo delle strutture;
Organizzazione dei sistemi di calcolo;
Organizzazione del territorio;
Ponti e grandi strutture;
Protezione del suolo e delle coste;
Radioaiuti alla navigazione;
Reti logiche;
Ricerca operativa;
Scienze dei materiali metallici;
Scienze dei metalli;
Sistemi biologici;
Statistica applicata alle fibre;
Strumentazione bioelettronica;
Strumentazione industriale;
Strutture prefabbricate ed industrializzazione edilizia;
Tecnica della circolazione;
Tecnica della regolazione del traffico;
Tecnica delle prove su motori per autotrazione;
Tecnica delle ricerche di mercato;
Tecnica dell'illuminazione ed acustica ambientale;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecniche delle onde elettromagnetiche;
Tecniche di controllo;
Tecniche di organizzazione dei sistemi;
Tecniche di trasmissione dei dati;
Tecnologia dei materiali sinterizzati;
Tecnologia delle fibre tessili;
Tecnologie elettrochimiche;
Tecnologie elettroniche;
Tecnologie speciali metallurgiche;
Tecnologie tintorie;
Teoria dei sistemi;
Teoria delle reti elettriche;
Teoria dell'informazione;
Teoria ed analisi delle vibrazioni;
Teoria e tecnica delle antenne;
Teoria e tecnica radar;
Trazione elettrica e termica.

Art. 108. — Le materie sopra elencate per i vari corsi di laurea saranno corredate da esercitazioni scritte, orali, grafiche e pratiche, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 109. — Discipline dello stesso nome comuni a più corsi di laurea potranno avere diverso contenuto, in conformità dei programmi coordinati dal consiglio di facoltà.

Art. 110. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il corso di laurea prescelto. L'esame di laurea consiste in una prova di cultura sulle materie obbligatorie (sul piano nazionale e sul piano della facoltà), relative al corso di laurea seguito dal candidato e nella discussione orale di un elaborato. Tale elaborato, redatto sotto la guida di almeno due professori ufficiali e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà, è costituito da un progetto o dalla relazione di una ricerca tecnica, attinenti alle materie del corso di laurea e della sezione cui appartiene il candidato.

Art. 111. — Gli studenti dovranno dichiarare all'atto della iscrizione al primo anno della facoltà a quale corso di laurea intendono iscriversi. Gli studenti che seguono il corso di laurea in ingegneria civile dovranno dichiarare inoltre all'atto dell'iscrizione al quarto anno di corso, a quale sezione intendono iscriversi.

Potrà essere concesso il passaggio da un corso di laurea ad un altro o da una sezione ad un'altra, quando ciò sia ritenuto possibile dal consiglio di facoltà ed alle condizioni che saranno da esso indicate.

Art. 112. — Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità stabilite per ciascun esame dal consiglio di facoltà.

Valgono per l'ammissione agli esami le seguenti condizioni di precedenza.

a) Per gli esami del biennio:

Analisi matematica II: analisi matematica I, geometria;
Meccanica razionale: analisi matematica I, geometria;
Calcolo automatico e programmazione con applicazioni numeriche: analisi matematica I.

b) Per il corso di laurea in ingegneria chimica:

Chimica organica: chimica;
Chimica industriale I: chimica fisica;
Chimica industriale II: chimica industriale I;
Chimica fisica dello stato solido: chimica fisica;
Impianti chimici: principi di ingegneria chimica;
Macchine: fisica tecnica;
Princìpi di ingegneria chimica: chimica fisica, fisica tecnica.

c) Per il corso di laurea in ingegneria civile:

Architettura e composizione architettonica: architettura tecnica;
Architettura tecnica: disegno II;
Organizzazione di cantiere e collaudo delle strutture: topografia, tecnica delle costruzioni;
Complementi di scienza delle costruzioni: scienza delle costruzioni;
Consolidamento del suolo e delle rocce: litologia e geologia;
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti: scienza delle costruzioni, topografia;
Costruzioni idrauliche: idraulica, scienza delle costruzioni;
Costruzioni idraulico-sanitarie: idraulica;
Costruzioni marittime e fluviali: idraulica, scienza delle costruzioni;
Costruzioni metalliche: scienza delle costruzioni;
Dinamica delle strutture ed ingegneria sismica: tecnica delle costruzioni;
Disegno II: disegno;
Edilizia sociale: architettura e composizione architettonica, impianti tecnici civili;
Geotecnica e fondazioni: litologia e geologia;
Idrologia tecnica e pianificazione delle risorse idriche: idraulica, calcolo numerico e programmazione, litologia e geologia;
Impianti idraulici: idraulica, scienza delle costruzioni;
Impianti tecnici civili: fisica tecnica;
Ingegneria sanitaria ed igiene edilizia: fisica tecnica;
Ponti e grandi strutture: tecnica delle costruzioni, scienza delle costruzioni, calcolo numerico e programmazione;
Protezione del suolo e delle coste: litologia e geologia;
Ricerca operativa: calcolo numerico e programmazione;
Strutture prefabbricate ed industrializzazione edilizia: tecnica delle costruzioni, architettura tecnica;
Tecnica della progettazione edile: architettura e composizione architettonica, fisica tecnica, scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni: scienza delle costruzioni;
Tecnica dell'illuminazione ed acustica ambientale: fisica tecnica;
Tecnica della circolazione: calcolo numerico e programmazione;
Tecnica ed economia dei trasporti: meccanica applicata alle macchine e macchine;
Trazione elettrica e termica: elettrotecnica.

d) Per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

Calcolatori elettronici: calcoli numerici e programmazione, elettronica applicata;
Comunicazioni elettriche: campi elettromagnetici e circuiti, applicazioni di matematica per l'elettronica;
Controlli automatici: elettrotecnica, applicazioni di matematica per l'elettronica;
Controlli numerici: controlli automatici;
Elaborazione dei dati biologici: calcoli numerici e programmazione;
Elettronica applicata: elettrotecnica, elettronica generale;
Elettronica industriale: elettronica applicata;
Impianti per telecomunicazioni: comunicazioni elettriche;
Linguaggi di programmazione: calcoli numerici e programmazione;
Microonde: campi elettromagnetici e circuiti;
Misure elettriche: elettrotecnica;
Misure elettroniche: misure elettriche, elettronica applicata;
Radioaiuti alla navigazione: campi elettromagnetici e circuiti;
Radiotecnica: campi elettromagnetici e circuiti;
Reti logiche: elettronica applicata;
Strumentazione bioelettronica: elettronica applicata, misure elettriche;
Strumentazione industriale: elettronica applicata; misure elettriche;
Tecniche delle onde elettromagnetiche: campi elettromagnetici e circuiti;
Tecniche di controllo: controlli automatici;
Tecnologie elettroniche: elettronica generale;
Teoria delle reti elettriche: applicazioni di matematica per l'elettronica, elettrotecnica;
Teoria dell'informazione: applicazioni di matematica per la elettronica;
Teoria e tecnica delle antenne: campi elettromagnetici e circuiti;
Teoria e tecnica radar: campi elettromagnetici e circuiti.

e) Per il corso di laurea in ingegneria meccanica:

Analisi e misura delle tensioni: metodi matematici per l'ingegneria, scienza delle costruzioni;
Complementi di macchine: macchine;
Complementi di tecnologia meccanica: tecnologia meccanica;
Controlli e servomeccanismi: metodi matematici per l'ingegneria, meccanica applicata alle macchine;
Controllo numerico delle macchine utensili: calcolo automatico e programmazione con applicazioni numeriche, controlli e servomeccanismi;
Costruzione di macchine: meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica;
Costruzione di macchine utensili: complementi di tecnologia meccanica, costruzione di macchine;
Costruzioni di materiale ferroviario: costruzione di macchine;
Elettronica applicata e strumentazione: elettrotecnica;
Impianti di potenza: controlli e servomeccanismi, macchine;
Impianti meccanici: macchine, tecnologia meccanica, complementi di tecnologia meccanica;
Impianti tessili: macchine, chimica e tecnologie tessili;
Macchine: meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica;
Macchine per l'industria tessile: complementi di tecnologia meccanica, costruzione di macchine;
Progetti di macchine: costruzioni di macchine;
Tecnica della regolazione del traffico: controlli e servomeccanismi;
Tecniche delle prove su motori per autotrazione: macchine, meccanica applicata alle macchine;
Teoria ed analisi delle vibrazioni: metodi matematici per l'ingegneria, meccanica applicata alle macchine;
Trazione elettrica e termica: elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine, macchine.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. 114.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare al complessivo convenuto prezzo di L. 10.200.000, dal sig. Agostino Ruisecco, un appartamento sito in Genova, via Caffaro, 6, da destinare a sede della locale sezione interprovinciale dell'Unione italiana dei ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 35. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Approvazione della tabella dei ruoli organici del personale della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relativamente alle qualifiche ad esaurimento ed alle qualifiche inferiori a primo dirigente.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 65, relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di specificare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in applicazione degli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, relativamente alle qualifiche ad esaurimento ed alle qualifiche inferiori a primo dirigente;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, con effetto dal 12 dicembre 1972, la tabella *A*), annessa al presente decreto, dei ruoli organici del personale della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relativamente alle qualifiche ad esaurimento ed alle qualifiche inferiori a primo dirigente.

Sono soppresse la tabella *A*) di cui all'art. 11 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e la tabella *A*) di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 1971 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1973
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 151

TABELLA *A*

Ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	6
Direttore di divisione	6
	12

Ruolo organico della carriera direttiva per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione	20
307	Direttore di sezione	61
257, 190	Consigliere	
		81

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
TAVIANI

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Umbria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi sottoelencati, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia: grandinate dei giorni 17, 18, 19, 22, 25, 27, 30 luglio; 16, 19, 29 agosto; 11 e 18 settembre 1972; piogge periodo estate-autunno 1972.

Terni: grandinate dei giorni 12, 17, 18, 19, 26, 30 luglio; 2 settembre e piogge periodo estate-autunno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4771)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Liguria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi sottoelencati, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

La Spezia - brinate dei giorni 27, 28, 29 aprile; grandinata del 21 maggio 1972.

Genova: grandinata dell'8 settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4770)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Campania e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Napoli, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, oltre alle provvidenze creditizie di cui all'art. 7, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Napoli - grandinate del 17 luglio e 4 agosto; nubifragio del 29 e 30 agosto; tromba d'aria del 20 agosto 1972:

comune di Boscoreale, per i fogli di mappa numeri 16 e 17;

comune di Boscotrecase, per le località Lenza, Lola, Nazionale, Carola, Casa Raiola, Cantinella, Chiancorelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4768)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Palermo - grandinata e nubifragio del 15 settembre 1971:

comune di Cerda, per i fogli di mappa numeri 8 p, 9 p, 1 p, 7 p, 2, 3, 4, 5, 6 p;

comune di Termini Imerese, per i fogli di mappa numeri 67, 68, 57 tutti in parte.

Siracusa - grandinate del 9 e 10 dicembre 1971:

comune di Augusta, per i fogli di mappa numeri 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 27, 81, 82, tutti in parte;

comune di Carlentini, per i fogli di mappa numeri 28, 62, 63, tutti in parte;

comune di Francofonti, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 27, tutti in parte;

comune di Lentini, per i fogli di mappa numeri 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 47, 53, 54, 69, 70, 79, 80, 87, 88, 89, 90, tutti in parte e il foglio n. 81 per intero;

comune di Melilli, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 20, tutti in parte;

comune di Rosolini, per i fogli di mappa numeri 38 p, 42 p;

comune di Siracusa, per i fogli di mappa numeri 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 59, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 118, 121, 125, 127, 136, 137, 138, 139, 141, 145, 148, tutti in parte e i fogli di mappa numeri 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 126, 140, 147, tutti per intero;

comune di Solarino, per i fogli di mappa numeri 10, 11, 15, 16, tutti in parte;

comune di Sortino, per i fogli di mappa numeri 55, 66, 67, tutti in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4767)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Molise e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Molise;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi sottoelencati, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Campobasso: piogge torrenziali, grandinate e allagamenti verificatisi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1972.

Isernia - piogge torrenziali, grandinate e allagamenti verificatisi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4762)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Abruzzo e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Teramo - terremoto del 26 novembre 1972 (art. 4):

comune di Valle Castellana, per l'intero territorio comunale;

comune di Rocca S. Maria, per l'intero territorio comunale;

comune di Torricella Sicura, per l'intero territorio comunale;

comune di Civitella del Tronto, per le località Mucciano, Gabbiano, Colle Virtù, Piano S. Pietro, Cerqueto, Villa Lempa, Collebigliano, Cornacchiano, Valle S. Angelo;

comune di Campli, per le località Cappuccini, Buscetti, Roiano;

comune di Teramo, per le località Acquachiara, Colleminuccio, Villa Rupo, Castrogno, Bivio Spiano.

Pescara - grandinata del 17 agosto 1972 (articoli 5 e 7):

comune di Penne, per i fogli di mappa numeri 20, 22, 24, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 19 p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4760)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Toscana e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie, nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pisa - grandinate dei giorni 17 luglio, 18 e 19 agosto 1972.

Siena - grandinata del 23 agosto 1972.

Arezzo - grandinate dei giorni 11, 17, 18, 19, 25, 27, 30 luglio; 2, 17, 23 agosto 1972.

Firenze - grandinate dei giorni 2, 17, 19, 25, 27 luglio; 2, 6, 23 e 29 agosto 1972.

Grosseto - grandinate e nubifragi dall'11 luglio al 15 settembre 1972.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Livorno, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Livorno - grandinate del 19 e 23 agosto 1972:

comune di Cecina, per il territorio posto a sud della via delle Gorette e della strada statale n. 68 della Val di Cecina;

comune di Bibbona, per l'intero territorio comunale;

comune di Castagneto Carducci, per il territorio compreso tra il confine con il comune di Bibbona a nord, la strada statale n. 1 ad ovest, la strada statale n. 329 a sud ed il confine del comune ad est;

comune di Sassetta, per l'intero territorio comunale, esclusa la zona di Pian delle Vigne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4763)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lazio e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio:

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie, nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Rieti - piogge eccessive mesi luglio, agosto e settembre 1972.

Latina - piogge persistenti mesi luglio, agosto e settembre 1972.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Latina, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - grandinate dei giorni 7 e 8 settembre 1972:

comune di Sabaudia, per i fogli di mappa numeri 111, 112, 113, 114, 103, 104, 105, 106, 89, 90, 100 p, 110 p;

comune di Terracina, per i fogli di mappa numeri 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 106, 107, 108, 144, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 182, 189, 196, 198;

comune di Pontinia, per i fogli di mappa numeri 153, 154, 152 p;

comune di Sonnino, per i fogli di mappa numeri 53, 58, 59, 60, 61;

comune di Monte San Biagio, per i fogli di mappa numeri 19, 20, 21, 12 p, 13 p, 14 p;

comune di Fondi, per i fogli di mappa numeri 7 p, 14 p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4762)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lombardia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi sottoelencati, verificatisi nella provincia di Milano, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Milano - nubifragi con grandine dei giorni 27 luglio, 14, 15, 18 e 19 agosto 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4765)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nelle regione Marche e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e quelle creditizie di cui agli articoli 3 e 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ascoli Piceno - terremoto del 26 novembre 1972:

comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Roccafluvione, Palmiano, Force, Comunanza, Acquasanta, Montegallo, Montefortino, Amandola, Montefalcone Appennino, Smerillo, S. Vittoria in Matenano, Montemonaco, Montalto Marche, Montedinove, Rotella, Castignano, Folignano, Maltignano, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Offida, Montelparo, Falerone, Servigliano, Belmonte Piceno, Monsampietro Morico, Monteleone di Fermo, Colli del Tronto, Castorano, Castel di Lama, Cossignano, Carassai, Montottone, Ortezzano, Monterinaldo, Montegiorgio, Petritoli, Monterubbiano, Monsampolo del Tronto, tutti per l'intero territorio comunale.

Macerata - terremoto del 26 novembre 1972:

comuni di S. Ginesio, Monte S. Martino, Sarnano, Gualdo, Cessapalombo, Penna S. Giovanni, S. Angelo in Pontano, Loro Piceno, Ripe S. Ginesio, Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castel S. Angelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, Pioraco, Sefro, Serravalle del Chienti, Ussita, Visso, S. Severino Marche, Tolentino, Pollenza, Colmurano, Caldarola, Belforte del Chienti, Camporotondo, Urbisaglia, Serrapetrona, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Modifiche al decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernente l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n. 1008.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Vista la legge 19 dicembre 1969, n. 1008, che conferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di esonerare dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla citata legge n. 1860 per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti non-

chè altre materie radioattive, mediante propri decreti emanati di concerto con il Ministero della sanità, sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 1971, concernente l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n. 1008;

Ritenuta la necessità di modificare il punto 1) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1970;

Sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Articolo unico

Il punto 1) dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 1971, è modificato come segue:

« Sostanze sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici, di miscele, di soluzioni e di gas, nelle quali il contenuto di uranio naturale o impoverito o torio non superi complessivamente 10 kg. o nelle quali la concentrazione in peso di uranio naturale o impoverito o torio non superi complessivamente lo 0,05 % ancorchè sia superato il limite in peso complessivo dei 10 kg. innanzi indicato ».

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(4758)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Gradazione normale dei vini della campagna 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1971 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Zona	Gradazione
Piemonte	
Novara	10,5
Torino, vercelli	11
Asti, Cuneo	12,5
Alessandria	13
Valle d'Aosta	
Aosta	11,5
Liguria	
La Spezia	10,5
Genova	11
Imperia, Savona	11,5
Lombardia	
Cremona	10
Mantova, Varese	10,5
Bergamo, Como, Milano	11
Brescia	11,5
Pavia, Sondrio	12
Trentino-Alto Adige	
Bolzano	11
Trento	11,5
Veneto	
Belluno	9,5
Vicenza	10,5
Padova, Treviso, Verona	11
Rovigo	11,5
Venezia	12
Friuli-Venezia Giulia	
Pordenone	11
Udine	11,5
Gorizia	12
Trieste	12,5
Emilia-Romagna	
Ravenna	10
Ferrara	10,5
Reggio Emilia	11
Piacenza, Bologna, Modena, Forlì, Parma	11,5
Toscana	
Lucca, Massa Carrara, Pistoia	11
Arezzo, Firenze, Livorno, Siena	11,5
Pisa	12
Grosseto	12,5
Umbria	
Perugia	11,5
Terni	12
Marche	
Ascoli Piceno	11
Ancona, Macerata, Pesaro	11,5
Lazio	
Viterbo	11
Rieti	11,5
Frosinone	12
Latina, Roma	12,5
Abruzzo	
Chieti, L'Aquila	11
Pescara, Teramo	11,5
Molise	
Campobasso	11
Isernia	11,5
Campania	
Benevento, Caserta, Napoli, Salerno	10,5
Avellino	11,5
Puglie	
Bari, Foggia	12
Brindisi, Lecce	13,5
Taranto	14,5
Lucania	
Matera	12
Potenza	12,5
Calabria	
Catanzaro, Reggio Calabria	12,5
Cosenza	13
Sicilia	
Enna	11,5
Catania	12
Agrigento, Palermo	12,5
Messina, Trapani	13
Caltanissetta	13,5
Ragusa, Siracusa	14
Sardegna	
Cagliari	12
Nuoro, Sassari	12,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 1° settembre 1971, n. 11601, con il quale l'amministrazione provinciale di Como ha deliberato di chiedere il decreto di classificazione tra le provinciali della strada comunale « di Trezzone », che si diparte dall'innesto sulla strada statale Regina, diramazione di Treviolo, al km. 23,70 in comune di Geralario e termina in comune di Trezzone, in piazza Trezzone, dell'estesa di km. 2 + 800;

Visto il voto 14 novembre 1971, n. 917, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 settembre 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 2 + 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4747)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 marzo 1972, n. 37, con il quale l'amministrazione provinciale di Bergamo ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Gromo - Valgoglio » e che la stessa venga inclusa nell'elenco delle strade provinciali numero 49-*bis* con la denominazione di strada provinciale « Gromo-Valgoglio » dell'estesa di km. 4 + 140;

Visto il voto 14 novembre 1972, n. 919, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse dell'estesa di km. 4 + 140 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4745)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1956, con il quale il comm. Angelo Campiotti fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Varese;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è sciolta.

Art. 2.

Il sig. Vito Artioli è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, in sostituzione del comm. Angelo Campiotti, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Varese, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1973.

Esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per i trasporti, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1960; 28 giugno 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961; 30 dicembre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1962 e 26 febbraio 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 29 maggio 1962;

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria, sono esentati, per reciprocità di trattamento tributario, dal diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(4785)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

Autorizzazione alla Società mutua assicuratrice comunale romana - Ascoroma, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo di responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della Società mutua assicuratrice comunale romana - Ascoroma, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nel ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche e i conti di previsione, alla cui osservanza la società è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Considerato che gli atti costitutivi della predetta mutua fra il comune di Roma ed altri enti collegati sono stati approvati dall'autorità tutoria e omologati dal tribunale di Roma;

Ritenuto che pur trattandosi di mutua assicuratrice, il cui ambito di attività è, per sua natura, limitato ai soci, la società ha provveduto in merito ai requisiti generali richiesti dalle vigenti disposizioni, fra cui quello di sottoporre, ai sensi dell'art. 11, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla preventiva approvazione ministeriale le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per ogni tipo di rischio da essa derivante;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dalla società ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione, e considerato che le stesse tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società mutua assicuratrice comunale romana - Ascoroma, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nel ramo di responsabilità civile autoveicoli.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata società, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che la società stessa intende garantire.

Roma, addì 17 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(5012)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 216.31.Cen. del 28 febbraio 1973 con la quale il veterinario provinciale di Cosenza chiede per tale provincia il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Cosenza è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5987)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1973.

Conferma del presidente del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti, tra l'altro, le modalità di nomina del presidente del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1967, con il quale il prof. Antigono Donati venne nominato presidente del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica per il prossimo quinquennio;

Decreta:

Il prof. Antigono Donati è confermato presidente del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il predetto prof. Donati resterà in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 aprile 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(5990)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MITAM - Arredamento, tappeti e tessuti per arredamento ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MITAM - Arredamento, tappeti e tessuti per arredamento », che avrà luogo a Milano dal 17 al 21 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale militare principale « Celio », di Roma, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX.70/5, in data 7 marzo 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione dell'ospedale militare principale « Celio », di Roma, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103 con sede presso l'ente medesimo.

(4330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1973, il comune di Aragona (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.110.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6026)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1973, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6027)

Autorizzazione al comune di Gambugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Gambugliano (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6028)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Bonavigo (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.281.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6029)

Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Campolongo Maggiore (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.225.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6030)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.498.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6031)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Montepulciano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 408.980.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6032)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Montalcino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.825.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6033)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.960.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6034)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Nasino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.058.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6035)

Autorizzazione al comune di Cairo Montenotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Cairo Montenotte (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6036)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Palestrina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.918.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6037)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Monteflavio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.163.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6038)

Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Filacciano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.090.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6039)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Cerreto Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.392.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6040)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6041)

Autorizzazione al comune di Rubiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Rubiera (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6042)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.392.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6043)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Lamporecchio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.340.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6044)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Riparbella (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.381.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6045)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Peccioli (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.272.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6046)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Lari (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.995.873, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6047)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Fauglia (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.675.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6048)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Crespina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.820.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6049)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Chianni (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.627.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6050)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Castellina Marittima (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.927.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6051)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Capannoli (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.825.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6052)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Pietrarubbia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.732.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6053)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Apecchio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.587.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6054)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.851.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6055)

Autorizzazione al comune di San Pietro Viminario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di San Pietro Viminario (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.126.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6056)

Autorizzazione al comune di Pernumia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Pernumia (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 22.639.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6057)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Granze (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.366.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6058)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.349.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6059)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1973, il comune di Visso (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.007.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6060)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 277-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero due punzoni recanti il marchio di identificazione « 277-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Sillano Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Solferino, n. 8.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri nove analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(4355)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 841-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati numero due punzoni recanti il marcio di identificazione « 841-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gobbi Pietro, con sede in Valenza (Alessandria), via Matteotti, n. 12.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(4356)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1101-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato numero un punzone recante il marchio di identificazione « 1101-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lombardi Giovanni, con sede in Valenza (Alessandria), via Garessio, n. 18.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(4357)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 864-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 864-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Bigoni Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via Galimberti n. 14.

(4358)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 843-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 843-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Dabene Ferdinando, con sede in Valenza (Alessandria), via Vittorio Veneto n. 15.

(4359)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 788-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 788-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Piccone Virgilio, con sede in Alessandria, via Legnano n. 1.

(4360)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1266-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1266-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Raselli Giovanni, con sede in Valenza (Alessandria), via Trento n. 12.

(4361)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1072-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1072-AL », a suo tempo assegnato alla ditta S.a.s. Creations di Scagliotti & C. con sede in Treville (Alessandria), via Lando n. 2.

(4362)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1070-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1070-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Raiteri Bruno, con sede in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 81.

(4363)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, decanti il marchio di identificazione « 1020-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1020-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Torti Gino, con sede in Valenza (Alessandria), via Bologna n. 11.

(4364)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1426-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1426-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bagna Giovanni, con sede in Mirabello (Alessandria), via S. Martino.

(4365)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1358-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1358-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zaio & Barberis, con sede in Valenza (Alessandria), via Vicenza n. 9.

(4366)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1331-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1331-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tacchino F.lli - S.n.c., con sede in Valenza (Alessandria), via Pellizzari n. 17.

(4367)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1323-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1323-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Camurati & Beltrami, con sede in S. Salvatore M. (Alessandria), vicolo Torto.

(4368)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1312-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1312-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lombardi & Annaratone, con sede in Valenza (Alessandria), via Sarmati n. 3.

(4369)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1431-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1431-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Dubois Alvaro, con sede in Valenza (Alessandria), via P. Gramsci n. 7.

(4370)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1539-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1539-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lenti Aldo, con sede in Valenza (Alessandria), via Vittorio Veneto n. 16.

(4371)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 379-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 379-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Cavallero Pietro, con sede in Valenza (Alessandria), via Magenta n. 8.

(4347)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1524-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1524-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ranzato Bruno, con sede in Valenza (Alessandria), via Trieste n. 13.

(4372)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 618-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rosti Emilio, con sede in Bonirola Gaggiano (Milano), via Milano n. 8, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 618-MI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Milano.

(4373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio n. 2643 del 29 dicembre 1972, l'Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno denominato « S. Antonio » descritto alla partita n. 6233, foglio n. 162 del comune di Urbino con i mappali numeri 27 e 106 per il prezzo forfettario di L. 10.000.000.

(4021)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 177837 del 24 novembre 1972, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dall'ing. Giulio Paolella, consistente nella somma di L. 10.000.000 (diecimilioni) capitale nominale, rappresentato da obbligazioni ferrovie dello Stato 1970/1990 al 7% per il conferimento del premio di laurea « Roberto Paolella ».

(4328)

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Torino n. 339/2 del 15 settembre 1972, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare un legato, disposto dalla sig.ra Maria Luisa Lago vedova Giolitti consistente nella somma di L. 4.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Federico Giolitti ».

(4329)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 81, è stato accolto, nei limiti di cui alla motivazione contenuta nel parere espresso dal Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto il 15 giugno 1971 dalla studentessa De Tommaso Claudia, unitamente al padre Benito, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71 deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'Ateneo di Bologna in data 6 febbraio 1971.

(4323)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 235 in data 2 marzo 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.

(4327)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 234 in data 2 marzo 1973 sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

(4326)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2901, è stato approvato l'atto n. 91468 di rep del 9 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ambrosio Luigi, nato il 7 giugno 1937 a Crecchio, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna, estese mq. 1034; riportate in catasto alle particelle n. 77 parte del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 426 del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 202 e 203.

(4773)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1972, n. 2902, è stato approvato l'atto n. 91502 di rep. del 10 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione D'Alleva Antonio, nato il 12 giugno 1893 ad Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», I e II tronco rurale in Filetto, estese mq. 1240, riportate in catasto alla particella n. 400 parte del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 410/*a* del foglio di mappa n. 12 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 141 e 140.

(4774)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2307/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui allo art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0400
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0400
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0400
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0400
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2094)

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972, alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. » previsti dall'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE, a norma del regolamento (CEE) n. 2303/72.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecole, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,413
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,032
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,857
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,476
	- - superiore al 65 %	3,095

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(2092)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 9 novembre 1972 al 22 novembre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2350/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg - 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi .	3,68 (1)
	(b) altri zuccheri greggi . .	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 13 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	586 —	586 —	585,80	586 —	586,50	586 —	586 —	586 —	586 —	586 —
Dollaro canadese . .	586,15	586,15	586 —	586,15	586 —	586,10	586,10	586,15	586,15	586,15
Franco svizzero .	181,35	181,35	181,50	181,35	181,40	181,39	181,35	181,35	181,35	181,35
Corona danese .	94,61	94,61	94,60	94,61	94,50	94,60	94,54	94,61	94,61	94,61
Corona norvegese . .	99,40	99,40	99,70	99,40	99,50	99,40	99,41	99,40	99,40	99,40
Corona svedese .	130,105	130,105	130,20	130,105	130 —	130,10	130,13	130,10	130,10	130,10
Fiorino olandese .	199,235	199,235	199.60	199,235	199,50	199,22	199,25	199,23	199,23	199,23
Franco belga .	14,64	14,64	14,67	14,64	14,64	14,60	14,6425	14,64	14,64	14,64
Franco francese	128,95	128,95	129,25	128,95	129,10	128,95	129 —	128,95	128,95	128,95
Lira sterlina .	1455,15	1455,15	1455 —	1455,15	1456 —	1455,10	1454,70	1455,15	1455,15	1455,15
Marco germanico .	206,97	206,97	207,13	206,97	207 —	206,95	206,86	206,97	206,97	206,97
Scellino austriaco . .	28,39	28,39	28,40	28,39	28.45	28,38	28,37	28,39	28,39	28,39
Escudo portoghese .	23.25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,245	23,25	23,25	23,25
Peseta spagnola	10,1040	10,104	10,13	10,1040	10,15	10,10	10,1025	10,1040	10,10	10,10
Yen giapponese . .	2,22	2,22	2,22	2,22	2,19	2,22	2,205	2,22	2,22	2,22

Media dei titoli del 13 aprile 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,95
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
» 5 % (Ricostruzione)	97,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste) .	96,80
» 5 % (Beni esteri)	93,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,875
» 5,50 % » » 1968-83	94,025
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	586 —
Dollaro canadese	586 —
Franco svizzero	181,35
Corona danese	94,575
Corona norvegese	99,405
Corona svedese	130,117
Fiorino olandese	199,242
Franco belga	14,641
Franco francese	128,975
Lira sterlina	1454,925
Marco germanico	206,915
Scellino austriaco	28,38
Escudo portoghese	23,247
Peseta spagnola	10,103
Yen giapponese	2,212

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 57, il ricorso straordinario proposto dal sig. Caprini Pietro in data 28 agosto 1968 è stato parzialmente accolto.

(4319)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 58, il ricorso straordinario proposto dal sig. Casali Francesco è stato parzialmente accolto.

(4320)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 56, il ricorso straordinario proposto dal sig. Benacci Renato in data 27 agosto 1968 è stato parzialmente accolto.

(4321)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n 16 Presidenza, foglio n. 159, il ricorso straordinario della ditta Di Nallo Rosa in Bombardieri, proposto l'8 agosto 1970 per l'annullamento del decreto di esproprio di un suo terreno in Cassino, emesso dal Prefetto di Frosinone il 16 giugno 1970 con il n. 6753/prot., è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile.

(4374)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola di trasformazione e consumo di Clauzetto e nomina di un commissario ai sensi dell'art. 2543 del codice civile.

Vista la nota del 27 luglio 1972 con la quale il consiglio d'amministrazione della Società cooperativa agricola di trasformazione e consumo di Clauzetto, nel comunicare le proprie dimissioni facenti seguito a quelle rassegnate dal presidente, ha chiesto la nomina di un commissario;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata in data 12 agosto 1971 alla suddetta società cooperativa, nel quale sono evidenziate diverse irregolarità nel funzionamento dell'ente nonchè una situazione finanziaria assai pesante;

Considerato che, nonostante la diffida del 14 ottobre 1971 rivolta alla cooperativa in parola dal Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative della Presidenza della giunta regionale, la situazione di crisi si è ulteriormente accentuata, come dimostrato dalle dimissioni degli amministratori;

Sentito il parere espresso in merito dal comitato per la cooperazione di Pordenone, ai sensi dell'art. 11 lettera *d)* della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4;

Visto l'art. 2543 del codice civile;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola a gestione commissariale;

Visto l'art. 18, terzo comma della succitata legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4;

Vista la legge regionale 22 agosto 1968, n. 30;

Su proposta dell'assessore delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

La giunta regionale, all'unanimità;

La giunta regionale, all'unanimità,

Delibera:

di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa agricola di trasformazione e consumo di Clauzetto (Pordenone);

di nominare l'avv Vincenzo Iberto Capalozza commissario governativo della citata società cooperativa fino al 31 gennaio 1973.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: BERZANTI

Scioglimento d'ufficio di sei società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

Con deliberazione della giunta regionale n. 157 in data 18 gennaio 1973 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Recuperi lavori edili meccanici - CORLEM - a r.l. - Udine;

2) Coop.va pescatori darsena - a r.l. - Lignano Sabbiadoro (Udine);

3) Società produttori avicoli - a r.l. - Udine;

4) Elettricisti udinese - C.E.U. - a r.l. - Udine;

5) Coop.va di consumo fra barbieri e parrucchieri - a r.l. - Udine;

6) Caseificio sociale di Forcate - a r.l. - Forcate di Fontanafredda (Pordenone).

Proroga della gestione commissarale della Società agricola di trasformazione e consumo - Soc. coop. a r. l., Clauzetto

Vista la deliberazione giuntale n. 3262 in data 25 agosto 1972, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, ed in conformità all'art. 2543 del codice civile, la gestione della Società agricola di trasformazione e consumo - Soc. coop. a r.l. di Clauzetto è stata affidata al commissario governativo avv. Vincenzo Iberto Capalozza;

Vista la nota in data 11 gennaio 1973, con la quale il suddetto avvocato, andando il suo mandato a scadere il 31 gennaio c.a., ha chiesto che questo gli sia prorogato per un periodo di tempo non inferiore a cinque mesi, al fine di poter superare le difficoltà finanziarie in cui è venuta a trovarsi la società cooperativa ed avviare la stessa al suo regolare funzionamento;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del comitato per la cooperazione della provincia di Pordenone espresso nella seduta del giorno 24 gennaio 1973 ai sensi della lettera *d)*, art. 11, della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4;

Ravvisata l'opportunità di accordare la suddetta proroga per il periodo di tempo richiesto, al fine di consentire all'attuale commissario governativo di compiere quegli atti ed adempimenti necessari al regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente;

Visto il decreto di delega del presidente della giunta regionale n. 134 in data 16 settembre 1968;

Vista la legge regionale 22 agosto 1968, n. 4;

Visto lo statuto di autonomia;

Su proposta dell'assessore delegato al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative;

La giunta regionale, all'unanimità,

Delibera:

Di prorogare il mandato di gestione commissariale della Società agricola di trasformazione e consumo - Soc. coop a r. l., di Clauzetto conferito all'avv. Vincenzo Iberto Capalozza, come specificato in premessa, per la durata di cinque mesi a far tempo dal 1° febbraio sino al 30 giugno 1973.

Il presente provvedimento sarà trascritto, a cura del conservatore, nel registro regionale delle cooperative e pubblicato, a cura dell'ufficio, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, comma quarto, della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.

Il presidente: BERZANTI

(4318)

(4318)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 novembre 1972, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di sperimentatore;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale "Essenze e derivati agrumari" per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari alle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17, decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle Stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale essenze e derivati agrumari entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal Segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La Stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'Istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale essenze e derivati agrumari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purché debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziario (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale essenze e derivati agrumari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri Enti o Amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Agronomia generale; coltivazioni arboree; miglioramento genetico vegetale.

Prova pratica:

Riconoscimento di specie vegetali aventi importanza per la industria essenziera.

Colloquio:

Le materie delle prove scritte; metodologia sperimentale; nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e del colloquio saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica e nel colloquio e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal Presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del Presidente, sarà assunto con la qualifica di sperimentatore e con il trattamento economico corrispondente al parametro 218 del personale civile dello Stato.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 12 dicembre 1972.

Il presidente: LA FACE

(5131)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato, con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 23 aprile 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077.

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso. Il diploma di abilitazione deve essere stato conseguito da non meno di due anni prima della scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande;

c) iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi di una provincia della Repubblica;

d) età non superiore agli anni 40 alla data di pubblicazione del bando della sessione di esami;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) godimento dei diritti politici;

g) buona condotta;

h) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dagli esami, con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — Divisione IV, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il possesso del titolo di studio richiesto, specificando la data e l'università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati. I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto e ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo;

7) l'albo dell'ordine dei medici-chirurghi presso il quale sono iscritti;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la seconda lingua estera prescelta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato, su carta da bollo, da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni, concernenti l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dello accertamento del requisito di idoneità fisica di cui alla lettera *h*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati idonei

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

A) estratto dell'atto di nascita; tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri, o dall'autorità da esso delegata;

B) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

C) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

E) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

F) diploma di abilitazione o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni. I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

G) certificato di iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici chirurghi della Repubblica;

H) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Il personale statale di ruolo dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) documento militare;

5) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati o a questa o ad altra amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 5.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità scelto tra i funzionari medici;

c) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale dell'emigrazione);

e) da quattro docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene uno in patologia o clinica medica;

f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo della Marina mercantile.

Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente sostituito da altro.

Un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore a direttore di sezione del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame consta di due prove scritte, di quattro prove pratiche, di un colloquio e di due prove di lingua estera secondo il programma allegato al presente decreto; per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, ai quali si rinvia.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, EUR, piano terra, nei giorni 10 e 11 luglio 1973, con inizio alle ore 8,30.

Le prove pratiche avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma, il giorno 5 ottobre 1973, con inizio alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia agli stessi.

Per le prove pratiche la commissione metterà a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari.

E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri e di valersene.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della commissione, specificatamente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente, alla commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Le prove orali dovranno durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche, la prova orale tecnica, le prove di lingue non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle singole prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche, del voto riportato nella prova orale tecnica, della media dei voti riportati nelle prove di lingue.

Art. 7.

Graduatoria degli idonei

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: igiene generale e speciale con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare.

Seconda prova: patologia e clinica medica e chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova: prova pratica di clinica medica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni malattie dell'infanzia.

Seconda prova: prova pratica di clinica chirurgica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova: prova di clinica ostetrica: esame di un caso ostetrico e relativa discussione. Assistenza al parto.

Quarta prova: prelevamento di materiale patologico ed esecuzione di prove macroscopiche, microscopiche, batteriologiche, e sierologiche per la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie. Esecuzione delle principali ricerche di chimica e microscopia clinica.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni, conserve alimentari, ecc.

Controllo degli apparecchi di clorazione delle acque.

PROVA ORALE

1) Materie della prima prova scritta;

2) Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo. Ordinamento sanitario dello Stato — Organizzazione sanitaria internazionale — Regolamento sanitario internazionale — Testo unico delle leggi sull'emigrazione e relativo regolamento.

PROVE DI LINGUE ESTERE

Lettura traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso all'esame per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso . . . . (o dalla) Università . . . .;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne);

6) di essere iscritto nell'albo dei medici chirurghi della provincia di . . . .

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, in qualità di . . . . . .; ovvero perché riformato o rivedibile.

Per la seconda prova di lingua straniera sceglie la lingua . . . .

Il sottoscritto allega il certificato di idoneità fisica rilasciato dal . . . .

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . . addì . . . . .

Firma . . . .

(5086)

Elenco degli assistenti di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di immuno-ematologia e servizio trasfusionale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abani Anna Maria	Pratovecchio-Stia - 4 marzo 1932	si						
2. Altinier Giulio	Sacile - 6 novembre 1932					si		
3. Angioli Donato	Civitella della Chiana - 4 marzo 1939					si		
4. Angiolini Giuseppe	Milano - 3 marzo 1927	si						
5. Antinori Veturia	Montefano - 14 novembre 1938	si						
6. Barberi Giorgio	Milano - 23 luglio 1941	si						
7. Bartolozzi Mario	Roma - 20 maggio 1929	si						
8. Bastiani Giovanni	Genova - 8 marzo 1936	si						
9. Bencivelli Franco	Ravenna - 31 ottobre 1939						si	
10. Bettazzi Mirella	Firenze - 22 giugno 1933	si						
10.*bis* Bonapace Silvano	Rovereto - 28 agosto 1933			si				
11. Brovarone Franco	Vigliano Biellese - 10 giugno 1939					si		
12. Burbi Emilio	Cortona - 18 luglio 1939		si					
13. Cafarelli Virginia	Aidussina - 20 settembre 1933	si						
14. Calatozzolo Silvestro	Messina - 26 settembre 1935					si		
15. Calì Armando	Messina - 3 gennaio 1934					si		
16. Capritti Antonio Gualberto	S. Salvatore di Fitalia - 18 gennaio 1938							si
17. Gasparrini Giuseppe	Ascoli Satriano - 10 novembre 1934	si						
18. Cassani Pietro	Domodossola - 31 maggio 1939			si				
19. Cavara Vincenzo	Riolo Bagni - 23 novembre 1928	si						
20. Clerici Bagozzi Donata	Asola - 13 febbraio 1942					si		
21. Colella Giovanni	Bari - 17 novembre 1927		si					
22. Consoli Alfio	Catania - 30 luglio 1942	si						
23. Cordiano Rosario	Feroleto della Chiesa - 8 aprile 1940					si		
24. Corrias Luigi	Ballao - 5 agosto 1940	si						
25. De Clemente Clarice	Avezzano - 28 gennaio 1927	si						
26. Diamante Aldo	Siracusa - 7 settembre 1937						si	
27. Di Fiore Salvatore	Cerignola - 1° febbraio 1935					si		
28. Di Giorgio Giuseppe	Portici - 3 luglio 1941	si						
29. Dionigi Giuseppe	Perugia - 13 febbraio 1932					si		
30. Di Gregorio Pietro	Regalbuto - 9 dicembre 1943	si						
31. Di Lauro Salvatore	Napoli - 29 gennaio 1940	si						
32. Di Sapia Lino	Avellino - 27 aprile 1941	si						
33. Duranti Augusto	Livorno - 6 gennaio 1927					si		
34. Fabbri Franco	Ferrara - 11 aprile 1941						si	
35. Falsina Attilio	Brescia - 10 febbraio 1939	si						
36. Fiore Luigino	Monte S. Biagio - 11 luglio 1932						si	
37. Follini Giandomenico	Calendasco - 28 agosto 1944	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
38. Fraticelli Franco	Campobasso - 9 marzo 1943	si						
39. Freccero Amelia	Savona - 13 giugno 1931	si						
40. Garoglio Diego	Pistoia - 6 giugno 1939					si		
41. Gennaro Giuseppe Carlo	Carloforte - 3 febbraio 1934						si	
42. Giaconi Tullio Mario	Livorno - 16 dicembre 1936					si		
43. Gobio Casali Luigi	Milano - 23 novembre 1938					si		
44. Greco Michele	Taranto - 17 dicembre 1931					si		
45. Iacoboni Pietro	Rieti - 26 luglio 1932	si						
46. Ingrosso Giuseppa	Guagnano - 18 marzo 1939	si						
47. Lado Antonio	Sassari - 1° gennaio 1929	si						
48. Lajolo Di Cossano Donatella	Biella - 5 dicembre 1942	si						
49. Lancieri Mario	Bari - 2 gennaio 1938	si						
50. Lanzino Francesco	Palermo - 12 gennaio 1939	si						
51. Lazzarino Mario	Reggio Calabria - 21 marzo 1940					si		
52. Lenci Francesco	Viareggio - 29 giugno 1937					si		
53. Lo Piano Rosario	Caltanissetta - 30 agosto 1935	si						
54. Lumare in Boario Aurora	Crotone - 9 dicembre 1935		si					
55. Maggi Anna	Piacenza - 16 febbraio 1929					si		
56. Magro Saverio	Gagliano - 2 giugno 1940					si		
57. Manca Giovanni	Atzara - 23 marzo 1930						si	
58. Marchiello Antonio	Napoli - 16 giugno 1936	si						
59. Marinai Marino	Ponsacco - 6 luglio 1923					si		
60. Marigliano Vincenzo	Roma - 21 gennaio 1942					si		
61. Marmorino Concetta	Portici - 5 dicembre 1931	si						
62. Marogna Giovanna	Sassari - 22 agosto 1936					si		
63. Massari Mara	Bologna - 1° aprile 1932					si		
64. Mattioli Giulia	Fabriano - 2 marzo 1941	si						
65. Morelli Alfredo	Milano - 8 ottobre 1940					si		
66. Morgagni Claudio	Forlì - 5 marzo 1939						si	
67. Moroni Gianalessandro	Milano - 11 luglio 1941	si						
68. Musmeci Michele	Acireale - 19 luglio 1941	si						
69. Nano Giovanni	Chiavari - 7 maggio 1930					si		
70. Nervo Antonietta	Carmagnola - 8 luglio 1939	si						
71. Orazi Bianca Maria	Udine - 13 febbraio 1943	si						
72. Osti Paolo	Bologna - 1° maggio 1924					si		
73. Pagnotta Gennaro	Napoli - 14 novembre 1929					si		
74. Palmieri Carlo	Roma - 20 luglio 1931		si					
75. Paoletti Paoletto	Campi Bisenzio - 30 ottobre 1933					si		
76. Pompei Antonio	Roma - 16 novembre 1938	si						
77. Pontiggia Paolo	Lissone - 2 aprile 1941	si						
78. Rambelli Anna Maria	Bagnacavallo Ravenna - 18 dicembre 1933						si	
79. Riz Gabriella	Canazei - 8 maggio 1937	si						
80. Roggero Alfredo	Sesta Godano - 30 gennaio 1934	si						
81. Rossi Edoardo	Monza - 19 marzo 1942					si		
82. Salerno Mario	Gangi - 5 novembre 1941					si		
83. Salvaneschi Laura	Broni - 1° novembre 1943	si						
84. Sanna Gianfranco	Alghero - 24 novembre 1935					si		
85. Scotti Alessandro	Strambino - 8 novembre 1926					si		
86. Sermasi Giorgio	Bologna - 13 ottobre 1928					si		
87. Silvagni Guido	Grimaldi - 31 maggio 1933					si		
88. Stellato Michele	Rende - 7 ottobre 1939					si		
89. Stisi Margherita	Reggio Calabria - 28 giugno 1937					si		
90. Testa Achille	Napoli - 18 ottobre 1928					si		
91. Veratti Anna Maria	Bologna - 20 aprile 1933					si		
92. Vercillo Giuseppe	Acquappesa - 24 maggio 1933					si		
93. Zanella Alberto	Milano - 11 dicembre 1942	si						
94. Zaratti Marcello	Roma - 5 gennaio 1933				si			
95. Zucconi Mazzini Ezio	Tripoli - 19 dicembre 1933	si			si			

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(4039)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a posti di operaio comune della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di operaio cameriere, due posti di aiuto operaio muratore, due posti di aiuto operaio falegname, tre posti di aiuto operaio circuitista elettrico, 2 posti di aiuto operaio idraulico, quattro posti di manovale specializzato addetto al trasporto di materiali, due posti di manovale specializzato addetto alle pulizie nella categoria degli operai comuni della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Venturini dott. Lucio, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Ianiri dott. Guido, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Vitelli dott. Luigi, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Marchitiello dott. Claudio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Malinconico dott. Sabato, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere dott. Alessandro Morganti, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 650.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 230

(4788)

Nomina di due membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1971, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, con cui è stata aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, una insegnante di lingua straniera, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso anzidetto dei membri aggiunti, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnamenti di lingue straniere sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Gazzoni Pisani prof. Dario, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde nata Zecca, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 211

(4790)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1973, n. **1**.

Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 (*ediz. strard.*) *del* 13 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 non sia stato approvato con legge entro e non oltre il 31 marzo 1973, all'esercizio provvisorio del bilancio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferiti al bilancio 1972 ed entro i limiti di un terzo del medesimo riferito al periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 comma secondo della Costituzione e 35 dello statuto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 11 gennaio 1973

GUARASCI

(986)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1973, n. 2.

Norme per l'assegnazione di contributi ai gruppi consiliari per il loro funzionamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dal secondo comma dell'art. 12 dello statuto sono stabiliti nella misura base di L. 200.000 mensili per ciascun gruppo consiliare.

Detta quota è aumentata di L. 150 000 per ciascun componente il gruppo.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono assegnati con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio.

In caso di variazione del numero dei gruppi consiliari e della consistenza numerica degli stessi, l'ufficio di Presidenza provvede alla determinazione del contributo, con effetto dalla data della comunicazione della variazione al Consiglio.

Art. 3.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui all'art. 1 sono iscritti in apposito capitolo del bilancio della Regione.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 141 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 19 gennaio 1973

GUARASCI

(1453)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. 3.

Variazioni al bilancio regionale 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1973)

(1661)

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1973, n. 4.

Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 (*ediz. straord.*) *del* 6 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In dipendenza delle calamità verificatesi sul territorio regionale nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973, la giunta regionale è autorizzata ad erogare, sino alla concorrenza globale di 3.000 milioni, contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto aventi un reddito imponibile non superiore a lire 1.500.000 e delle aziende artigiane che hanno perduto attrezzature e scorte, nonché in favore dei pescatori e delle piccole imprese commerciali turistiche ed industriali, che hanno subito danni tali da non consentire la ripresa dell'attività.

Art. 2.

Al di fuori delle previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, la giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, che abbiano provveduto direttamente al ripristino provvisorio dei servizi civili essenziali contributi, sulla base della rendicontazione della spesa sostenuta, sino alla concorrenza della somma globale di lire 4.000 milioni.

Art. 3.

Il Presidente della giunta, con decreto e sentita la giunta, stabilirà, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione necessaria a sostegno delle richieste dei contributi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con somme disponibili del bilancio regionale 1972 e, per la differenza, con appositi stanziamenti che saranno iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1973.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 35 dello statuto e dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro addì, 5 febbraio 1973

GUARASCI

(3219)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.